



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti



**COMITATO REGIONALE SICILIA**



Via Commendatore Orazio Siino snc  
90010 FICARAZZI (PA)  
Telefono diretto 0916808461  
Fax 0916808462  
Indirizzo Internet: [www.lnd.it](http://www.lnd.it)

**STAGIONE SPORTIVA 2016/2017  
COMUNICATO UFFICIALE N° 149 CSAT 08  
DEL 15 NOVEMBRE 2016**

**CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE**

**COMUNICAZIONE**

Si ricorda alle Società interessate che tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ai sensi dell'art. 38 n° 7, possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

**1) Corte Sportiva di Appello Territoriale**

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: [cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it](mailto:cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it)

**2) Tribunale Federale Territoriale**

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: [tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it](mailto:tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it)

## APPELLI

**La Corte Sportiva di Appello Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv. Sandro Geraci, dal Dott. Gianfranco Vallelunga e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, nella riunione del giorno 15 novembre 2016 ha assunto le seguenti decisioni.**

### **Procedimento n. 27/A**

A.S.D. POL. ALQAMAH (TP) avverso inibizione fino al 30 novembre 2016 del dirigente sig. Angelo Gruppuso ed avverso squalifica per quattro gare calciatori sig.ri Vincenzo Adragna e Bruno Nicosia - Campionato 2<sup>a</sup> Cat. "A" Gara: Alqamah/Resuttana del 29/10/2016 – C.U. n. 130 del 03/10/2016

Con appello ritualmente e tempestivamente inviato l'A.S.D. Pol. Alqamah impugna le sanzioni indicate in epigrafe, sostenendo in buona sintesi e per quello che qui ci riguarda che nessuna delle persone oggetto delle sanzioni disciplinari in questione ha mai protestato nei confronti del direttore di gara, né lo ha mai minacciato, essendosi limitati a chiedere delle spiegazioni circa alcuna sue decisioni tecniche.

In particolare l'appellante rileva che il calciatore sig. Bruno Nicosia al momento della sospensione della gara si trovava in prossimità delle panchine a dissetarsi.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, esaminati gli atti del procedimento, rileva, preliminarmente, che il gravame è palesemente inammissibile.

Infatti la sanzione a carico del dirigente non è impugnabile ai sensi dell'art.45 comma 3 lett.b) del C.G.S. risultando inferiore a trenta giorni.

Per quanto attiene invece le squalifiche a carico dei calciatori il reclamo risulta inammissibile ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 comma 2 e 33 comma 6 del C.G.S. essendosi la reclamante limitata, dopo una lunga dissertazione sui presunti errori commessi dal direttore di gara, ad una generica negazione dei fatti.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il proposto appello.  
Dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

### **Procedimento n. 32/A**

A.S.D. CALCIO RIBERA 1954 (AG) Avverso squalifica per sette gare calciatore sig. Alessandro Altomare - Campionato 1<sup>a</sup> Cat. Girone "A" Gara Calcio Ribera 1954/Città di Cinisi del 26/10/2016 - C.U. n.120 del 28/10/2016

Con rituale e tempestivo gravame l'A.S.D. Calcio Ribera 1954 impugna la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale sostenendo, qui in sintesi, che il proprio calciatore dopo avere subito un fallo da un calciatore avversario non rilevato dall'arbitro, si rialzava nel tentativo di contrastare l'avversario, ma nel rialzarsi "*urtava*" il direttore di gara che stava correndo dietro l'azione.

In ragione di ciò chiede che la sanzione così come inflitta venga rideterminata in termini più equi non avendo il sig. Altomare proferito alcuna protesta nei confronti del direttore di gara e di avere accettato il provvedimento disciplinare, raggiungendo subito gli spogliatoi.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che il sig. Alessandro Altomare protestava platealmente nei confronti del direttore di gara, contestandone una decisione tecnica con

frasi dall'evidente tenore irrispettoso e nel contempo gli si faceva incontro e, con fare minaccioso, lo spingeva facendolo arretrare.

Da quanto sopra emerge che quanto sostenuto dalla reclamante non trova riscontro alcuno negli atti ufficiali di gara, ragion per cui il reclamo non può trovare accoglimento, risultando la sanzione inflitta al sig. Alessandro Altomare appena congrua in relazione ai plurimi comportamenti antiregolamentari posti in essere in danno del direttore di gara.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto gravame.

Per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

### **Procedimento n. 33/A**

A.S.D. PRO RAGUSA (RG) Avverso squalifica fino al 31/12/2016 dell'allenatore sig. Rosario Cervillara - Campionato 1<sup>a</sup> Cat. Girone "F" Gara Pro Ragusa/Comiso del 05/11/2016 - C.U. n. 140 del 09/11/2016

Con rituale e tempestivo gravame l'A.S.D. Calcio Pro Ragusa impugna la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale sostenendo, qui in sintesi, che il proprio tesserato, dopo la seconda decisione "*dubbia*" assunta dal direttore di gara, entrava sul terreno di gioco solo per chiedere spiegazioni e non già per offenderlo né tanto meno per minacciarlo. Per cui chiede che la sanzione così come inflitta venga rideterminata in termini più equi.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il referto di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che al 20' del 2° tempo l'arbitro allontanava dal terreno di gioco l'allenatore dell'A.S.D. Pro Ragusa sig. Rosario Cervillara perché protestava platealmente avverso ad una sua decisione tecnica.

Una volta che il direttore di gara notificava al sig. Cervillara l'allontanamento dal campo, questi entrava sul terreno di gioco e dirigendosi con fare ostile verso il direttore di gara gli indirizzava frasi dall'evidente tenore irrispettoso e minaccioso, venendo prontamente bloccato ed allontanato dai propri calciatori.

Il predetto allenatore, inoltre, mentre si allontanava dal terreno di gioco continuava nel suo atteggiamento irrispettoso e minaccioso.

Da quanto sopra emerge che quanto sostenuto dalla reclamante non trova riscontro alcuno negli atti ufficiali di gara, ragion per cui il reclamo non può trovare accoglimento, risultando la sanzione inflitta al sig. Rosario Cervillara congrua in relazione ai plurimi comportamenti antiregolamentari posti in essere in danno del direttore di gara.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto gravame.

Per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

### **Procedimento n. 35/A**

U.S.D. ATLETICO RIBERA (AG) avverso squalifica per quattro gare calciatore sig. Antonino Campanella - Campionato Promozione Cat. "A" Gara: Ares Menfi/Atletico Ribera del 05/11/2016 - C.U. n.140 del 09/11/2016

Con appello ritualmente e tempestivamente inviato l'U.S.D. Atletico Ribera impugna la sanzione indicata in epigrafe sostenendo in buona sintesi e per quello che qui ci riguarda che al termine della gara nessuno ha mai protestato nei confronti del direttore di gara né tanto meno ha protestato il sig. Campanella, né questi lo ha mai minacciato.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, esaminati gli atti del procedimento, rileva, preliminarmente, che l'appello è palesemente inammissibile ai sensi del combinato

disposto degli artt. 36 comma 2 e 33 comma 6 del C.G.S., essendosi la reclamante limitata ad una generica negazione dei fatti sostenendo, peraltro, al contrario che se mai comportamento non corretto fosse esistito, questo era da attribuire allo stesso direttore di gara.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il proposto gravame  
Dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Corte Sportiva di Appello Territoriale  
Il Presidente  
Avv. Ludovico La Grutta

**Publicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 15/11/2016**

**Il Segretario  
Maria Gatto**

**Il Presidente  
Ing. Prof. Santino Lo Presti**